

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2709 del 27/05/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale MATTIA BALDACCI con sede legale in Comune di Forlì, Via Delle Sette Marie n. 18. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a deposito agricolo sito in Comune di Forlì, Via Delle Sette Marie n. 18
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2810 del 27/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisette MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale MATTIA BALDACCI con sede legale in Comune di Forlì, Via Delle Sette Marie n. 18. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a deposito agricolo sito in Comune di Forlì, Via Delle Sette Marie n. 18

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* – Parte Terza e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 19/02/2021, acquisita al Prot. Com.le 17856 e da Arpae al PG/2021/27749 del 22/02/2021, dall'**Impresa Individuale MATTIA BALDACCI** nella persona del Titolare, con sede legale in Comune di Forlì Via Delle Sette Marie n. 18, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a deposito agricolo sito in Comune di Forlì, Via Delle Sette Marie n. 18, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 27422 del 17/03/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/41906, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa anche in merito all'impatto acustico;

Dato atto che in data 19/03/2021 e 26/03/2021, la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite ai Prot. Com.li 28995-31500 e da Arpae ai PG/2021/44139-48018 del 22/03/2021 e 29/03/2021;

Atteso che, in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 32201 del 29/03/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/48699, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue "(...) *Vista la domanda di AUA in oggetto con cui la ditta dichiara che per quanto riguarda l'acustica è ricompresa nell'allegato B del DPR 227/2011 ed inoltre è stato presentato titolo abilitativo SCIA prot. 616644/10 F. 2019/6.3/1334, si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.*";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale– Atto Prot. Com.le 56804 del 26/05/2021 a firma del Dirigente ad Interim del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale MATTIA BALDACCI**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale MATTIA BALDACCI** (P.IVA 03659690402) con sede legale in Comune di Forlì, Via Delle Sette Marie n. 18, **per l'insediamento adibito a deposito agricolo sito in Comune di Forlì, Via Delle Sette Marie n. 18.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente

al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita al Prot. Com.le 17856 del 22.02.2021 presentata dal Sig. Baldacci Mattia, in qualità di Titolare della ditta Mattia Baldacci, tesa ad ottenere il rilascio e l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da fabbricato ad uso deposito agricolo sito in Comune di Forlì, Via Delle Sette Marie n. 18, Foglio 210 Particella 196 ed individuati negli atti presentati;
- Visto il parere Arpae Sez. di Forlì-Cesena, acquisito al Prot. Com.le 30264 del 24/03/2021;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che si tratta di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo-procedimento e salvo diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, provenienti dall'insediamento di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Mattia Baldacci
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Delle Sette Marie n. 18, Forlì
- Destinazione dell'insediamento:	Deposito agricolo
- Classificazione dello scarico:	Acque reflue domestiche
- Potenzialità dell'insediamento	1 a.e.
- Recettore dello scarico:	Fosso stradale via Delle sette Marie
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Degrassatore da 121 lt (2 A.E.)

	Fossa Imhoff da 3 A.E. Comparto di sedimentazione: 250 lt Comparto di digestione: 600 lt Fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale da 1 A.E. Superficie: 5,14 m ²
--	--

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. La fossa Imhoff ed il pozzetto sgrassatore dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore a anni cinque.
4. La fossa Imhoff, il pozzetto sgrassatore e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
5. Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sull'impianto di fitodepurazione ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto. Per tutto il perimetro dell'impianto, dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
7. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione, all'Autorità Competente e ad Arpa-ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
9. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
10. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.
11. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.
12. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi;
13. Sono ammessi unicamente scarichi domestici;
14. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso stradale, fosso interpodereale, canale di scolo ecc. nonché ogni eventuale **diritto di terzi**, in particolare per **l'immissione in fosso stradale prima dell'immissione dello scarico devono essere ottenute le prescritte**

autorizzazioni di opere da eseguirsi in sede o pertinenze stradali con concessione di occupazione di suolo pubblico presso l'ente competente;

15. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

16. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

17. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.